



TRIBUNALE DI PAVIA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Sezione Prima Civile  
UFFICIO CONCURSUALE

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 4-1/ [REDACTED]

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL  
SOVRAINDEBITATO**

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

dott. [REDACTED] Presidente  
dott. [REDACTED] Giudice  
dott. [REDACTED] Giudice relatore  
visto il ricorso proposto in data [REDACTED];  
sentito il giudice relatore;

*da*

[REDACTED]

*-debitore ricorrente-*

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. [REDACTED];

\*\*\*\*\*

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;  
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;  
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;  
visto l'art. 270 CCII;

**PQM**

1. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. [REDACTED];
2. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII, il dott. [REDACTED];
3. **ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;**
4. **assegna, ai terzi che** vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono

- trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura [REDACTED]
  6. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
  7. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
  8. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
  9. **determina**, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento **del debitore e della famiglia** (n. 1 persone compreso il ricorrente), **ad eccezione della somma di € 300,00 da versare con cadenza mensile** per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
  10. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
  11. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
  12. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/[REDACTED]
  13. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
  14. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

15. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*).  
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Il Giudice estensore

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]

**Si comunichi.**

Pavia, [REDACTED]